

**SCHEMA DI DISCIPLINARE D'USO PER AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL COMPLESSO DI ORTI URBANI DENOMINATO "ORTI DEL GRANDUCA", POSTO IN LOCALITA' ALBERESE, NEL COMUNE DI GROSSETO**

TRA

Il/la Sig..... nato/a a .....  
..... il ....., residente per la carica  
presso la Sede dell'Ente in Via .....  
..... n. ...., non in proprio ma in qualità di Direttore  
....., Codice Fiscale .....  
..... d'ora in avanti indicato come "Ente concedente",

E

l'Associazione.....  
con sede legale in .....  
via ..... n.....  
C.F..... P.IVA .....  
nella persona del legale rappresentante  
Sig./Sig.ra .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente a .....  
C.F ..... d'ora in avanti indicato come  
"Concessionario",

si stipula quanto segue:

**Art. 1 Oggetto della concessione**

Oggetto della concessione è il Complesso di orti urbani, denominato "Orti del Granduca" posto in località Alberese nel Comune di Grosseto e contraddistinto catastalmente al foglio 156, part.10

**Art. 2 Finalità della concessione**

Il Complesso di orti è concesso in uso gratuito al concessionario per i seguenti obiettivi:

- rendere disponibili alle persone residenti nel Comune di Grosseto superfici interessate da "orti urbani" cambiandone radicalmente la "visione", passando quindi da quella attuale di aree destinate allo svago per persone anziane, a luoghi moderni, aperti a persone di tutte le età, che

siano anche centri di aggregazione e di scambio culturale, anche con “visitatori occasionali” (quali ad esempio i bambini, le scuole, le visite guidate, ecc....);

- configurarsi come un insieme di appezzamenti di terreno (o di coltivazioni fuori-terra) collegati dentro un sistema in cui sono inseriti servizi, spazi comuni, punti di aggregazione ed in cui la presenza delle persone non si limita allo svolgimento delle cure colturali nel “proprio” appezzamento, quanto a condurre una vita sociale volta anche allo scambio di informazioni, all’aggiornamento delle conoscenze, al confronto con le altre persone e le altre generazioni, alla solidarietà e, ove possibile, alla gestione condivisa degli spazi orticoli.

### **Art. 3 Durata della concessione**

La durata della concessione è fissata in anni sei (6) a decorrere dalla data della stipula, entro i limiti previsti dalle direttive vigenti in materia. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all’Ente concedente apposita richiesta scritta mediante nota A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L’Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall’Ente concedente al concessionario uscente.

### **Art. 4 Uso dei beni in concessione**

Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i beni sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi del progetto che intende realizzare e si impegna e dichiara di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d’uso pena la revoca immediata della concessione.

Il Concessionario nell’usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, **esonero espressamente**, ora per allora, l’Ente concedente e impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per la mancata osservanza degli stessi.

Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna. E’ espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell’Ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio di Ente Terre senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell’Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie del bene.

In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.

Il Concessionario riconosce all'Ente concedente, il diritto di accedere al bene concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

#### **Art. 5 Obblighi del Concessionario**

Il Concessionario si impegna e si obbliga:

- 1) alla manutenzione ordinaria del bene per tutta la durata della concessione;
- 2) a non eseguire alcun intervento sul bene senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente concedente;
- 3) ad attuare quanto proposto nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione;
- 4) a risarcire all'Ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- 5) a presentare all'ente concedente entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, una relazione scritta riportante la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente.
- 6) a concedere in uso gli orti attraverso un bando pubblico e con le modalità stabilite in uno specifico "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti" che sarà concordato e preventivamente autorizzato dall'Ente concedente.

#### **Art. 6 Assicurazione**

Il concessionario dovrà costituire e fornirne apposita copia all'ente concedente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di concessione una polizza assicurativa a copertura dei singoli assegnatari che lavorano negli orti e degli avventori negli orari stabiliti per l'apertura delle strutture al pubblico.

#### **Art. 7 Divieti**

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata della concessione, eccetto per quanto espressamente previsto nel "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti". E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.

#### **Art. 8 Revoca della concessione**

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di gestione presentato ai fini dell'aggiudicazione;
- a seguito di verifica non siano stati effettuati le opere e gli interventi previsti nel progetto di gestione presentato a base della concessione;

- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi in difformità al “Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti”;
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di copertura assicurativa.

L’Ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul bene, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di sei mesi senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

**Art. 9 Recesso**

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta, trasmessa con raccomandata A.R. da inviarsi all’Ente concedente almeno sei mesi prima della data di rilascio dei beni.

**Art. 10 Domicilio del Concessionario**

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale.....

**Art. 11 Foro competente**

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Grosseto

**Art. 12 Norme di rinvio**

Per l’osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge.

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

Luogo .....

Data .....

Ente Concedente

Concessionario